



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IV REPARTO - 9^a DIVISIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI
Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL1 IV SGR 0021590
23/01/2013

Roma



All.: //; ann.: //.

OGGETTO: Trattamento economico del personale ufficiale delle forze di completamento.

A
MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del
Lavoro Pubblico
Via XX Settembre, 97 00187 ROMA

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

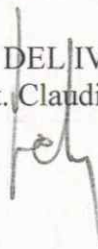
A mente dell'articolo 1799 del decreto legislativo 8 maggio 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare", agli ufficiali delle forze di completamento, richiamati in servizio secondo le modalità previste dal precedente articolo 987, che sono lavoratori dipendenti pubblici, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali del pari grado appartenente ai volontari in ferma prefissata di un anno, spettano, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovuti dall'Amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.

Con la recente disposizione introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 (D.P.C.M.), concernente "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali", il personale ivi indicato che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi secondo il proprio ordinamento l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza. Resta fatta salva, in ogni caso, a mente del successivo comma 4, la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, qualora consentito.

Stante la specificità della categoria degli ufficiali in argomento, sorgono perplessità in ordine all'applicazione anche nei riguardi dei medesimi dell'anzidetta normativa di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 23 marzo 2012 per la quale, se in tal senso, a detto personale, in aggiunta al trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, andrebbe conferita la sola maggiorazione prevista dal pertinente comma 1, ovvero, in caso di esercizio di opzione di cui al comma 4, unicamente la retribuzione correlata al pari grado militare previsto in servizio.

Per quanto precede, si chiede l'autorevole parere di codesto Dicastero, al fine di acquisire certezze in ordine alla condotta amministrativa riconducibile alla fattispecie prospettata.

IL CAPO DEL IV REPARTO
(Dirig. dott. Claudio DE LUCA)





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL
LAVORO PUBBLICO

UFFICIO X

Roma,

19 FEB. 2013

Prot. Nr. 14783
Rif. Prot. Entrata Nr 10079
Allegati:
Risposta a Nota del: 23/01/2013, n. M_DGMIL1 IV
SGR 0021590

Al Ministero della Difesa
Direzione Generale per il personale
militare
IV Reparto – 9^a Divisione
Trattamento economico degli Ufficiali
Viale dell'Esercito, 186
ROMA

OGGETTO: **Trattamento economico del personale ufficiale delle forze di completamento.**

M_D GMIL1 IV 9 0062260



27/02/2013

Con la nota che si riscontra codesta Direzione Generale, chiede il parere dello scrivente in merito all'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 23 marzo 2012 nei riguardi degli ufficiali delle forze di completamento che, ai sensi dell'articolo 987 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono richiamati in servizio per esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

In particolare, agli ufficiali in questione, che sono lavoratori dipendenti pubblici, nel periodo di richiamo in servizio, l'articolo 1799 del suddetto decreto legislativo attribuisce, oltre al trattamento economico dei pari grado in servizio, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovuti dall'Amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.

L'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che, a decorrere dal 22 maggio 2012, per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza, non può essere

attribuito a titolo di retribuzione o di indennità, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

Tale disposizione, che è stata recepita dal D.P.C.M 23 marzo 2012, non avendo previsto alcuna deroga, si applica anche nei confronti degli ufficiali delle forze di completamento.

Il Dirigente

Daniela De Gregori



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IV REPARTO – 9^a DIVISIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI

Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot.

M_D GMIL1 IV 9 4 0075943



13/03/2013

Roma

PDC: Ten. Col. C.C.r.s. Michele CALABRETTA

Tel.: 5.0569 (06517050569)

e-mail: r4d9s4@persomil.difesa.it

All.: //; am... //

OGGETTO: Trattamento economico del personale Ufficiale delle Forze di Completamento, bacino della c.d. Riserva Selezionata.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

^^^ ^^

Sono pervenuti quesiti in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M. 23 marzo 2012 recante "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali", nei riguardi degli Ufficiali delle Forze di Completamento che, ai sensi dell'articolo 987 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono richiamati in servizio per esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

In merito, la scrivente ha ritenuto opportuno approfondire la questione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, al quale è stata avanzata apposita richiesta di parere.

In proposito, il citato dicastero ha avuto modo di precisare che la disposizione di cui al citato art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 23 marzo 2012, nel recepire quanto stabilito dall'art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, non prevede alcuna deroga e, pertanto, trova applicazione anche nei confronti degli Ufficiali delle Forze di Completamento.

Per quanto sopra, si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli, territoriale e periferico affinché, in particolare, ne siano edotti gli Uffici liquidatori ed erogatori delle competenze al personale interessato alla presente, per le rispettive, consequenziali operazioni, nei termini anzidetti.

IL CAPO DEL IV REPARTO
(Dirig. dott. Claudio DE LUCA)

MINUTA

Il Capo della 4^a Sezione in s.v.

Il Coordinatore della Divisione

Ten. Col. Michele CALABRETTA

Col. Erasmo IANNACCONE

7 marzo 2013
2.10.13